



c_g674 - Città di Pinerolo
REGISTRO UFFICIALE
N. 0017678 -USCITA
11/05/2009
Class.: 04.05.01

Città di Pinerolo

Provincia di Torino

ORDINANZA N. 283

Oggetto: MISURE CONTRO LA ZANZARA TIGRE

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale N. 410 del 15/10/2008, ha approvato il Progetto di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2009. Tale progetto prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessario, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;

vista la nota n. 0045880/P del 12.09.2008, prot. comunale n. 35217 del 16.09.2008, del competente Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL TO 3 ed i monitoraggi effettuati sul territorio comunale lo scorso anno dai quali risulta che l'area urbana è infestata da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi arbovirus;

visto il parere igienico-sanitario favorevole sul progetto di lotta alla zanzara tigre 2009, dell'ASL TO3 di Torino, pervenuto con nota prot. 0063497/P del 19/12/2008, protocollo comunale n. 50232 del 24.12.2008;

considerato che il progetto approvato prevede anche interventi mirati contro la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale;

considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;

ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica,

viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,

visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

visto l'art. 17 dello Statuto della Città di Pinerolo,

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele come di seguito elencate:

COPIA DI LAVORO

- a. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
- b. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in contenitori sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, l'obbligo alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappele inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c. procedere al trattamento dell'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, l'obbligo alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- f. svuotare almeno ogni due giorni le vaschette dei condizionatori;
- g. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.
- h. a tutti i conduttori di orti: eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso, sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia e chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
- i. a tutti i proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero: adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- j. a tutti i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale: stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- k. a tutti i responsabili dei cantieri: evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua; provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare

- raccolte di acque meteoriche; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- l. a tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli per lo smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
 - m. a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati: eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
 - n. a tutti gli utenti dei cimiteri: utilizzare vasi portafiori riempiti con sabbia umida altrimenti l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio; in caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto; tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - o. in caso di interventi di disinfestazione consentire l'ingresso al personale incaricato dal Comune nelle proprietà private affinché si possa procedere laddove necessario all'opera di disinfestazione su tombinature all'interno di giardini, cortili, piazzali, ed in tutti i siti nei quali si sia ravvisata una situazione di rischio.

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Paolo Covato



